

Prot. 11/2020
Int.

Dec. Pres. 11/2020



TRIBUNALE DI VERBANIA

Il Presidente del Tribunale

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania

PROTOCOLLO DI INTESA

PER

I PROCEDIMENTI DI NATURA CONSENSUALE IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA NELLA PRESENTE FASE DI EMERGENZA COVID-19

Visto l'evolversi del quadro epidemiologico e la necessità di contrastare l'emergenza sanitaria in corso con la conseguente necessità di ridurre al minimo le udienze, privilegiando la trattazione scritta, allo scopo di contenere quanto più possibile le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia;

Considerati provvedimenti normativi adottati a tale scopo;

Ritenuta l'opportunità di procedere a protocollo di intesa in relazione ai procedimenti di famiglia di natura consensuale;

Ritenuto, che nell'ottica di un'accresciuta rilevanza attribuita alla concorde volontà delle parti in ordine all'assetto ed alle vicende estintive dei rapporti familiari, nelle ipotesi di domanda congiunta di separazione, divorzio o regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la comparizione delle parti - in questo momento di emergenza ove la tutela della salute può eccezionalmente giustificare una attenuazione/compressione dei diritti processuali delle parti - non sia elemento indefettibile, allorchè le parti siano assistite da un difensore (ne sono espressione, per esempio, la mancata previsione dell'udienza di comparizione delle parti nei ricorsi ex art 337 quinquies c.c; la circostanza che, nel divorzio, il tentativo di conciliazione non rappresenti un presupposto indefettibile del giudizio - Cass. 16 novembre 2005 n. 23070 - o che, nei divorzi congiunti, il consenso non possa essere revocato (Cass. 24 luglio 2018 n. 19540);

[Handwritten signature]

Ritenuto che, nella medesima ottica, possa procedersi con la trattazione scritta anche in caso di consensualizzazione delle separazioni e divorzi in corso di causa;

Ritenuto, da ultimo, di poter procedere a trattazione scritta dell'udienza presidenziale, anche nel periodo di sospensione durante il quale è previsto il rinvio d'ufficio delle udienze, per le cause di separazione giudiziale, laddove le parti abbiano già raggiunto un accordo, a condizione che le parti stesse facciano pervenire dichiarazione scritta, con la quale rinunciano alla sospensione, e nel contempo a comparire, e confermino le condizioni di cui all'accordo raggiunto che deve essere allegato;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) I depositi dei ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 cpc e ricorso congiunto ex art. 337 quinquies c.c. saranno effettuati esclusivamente per via telematica;
- b) Il Presidente o il Giudice Designato fisseranno una data di udienza cd "virtuale";
- c) Nelle ipotesi di ricorso per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 cpc e ricorso congiunto ex art. 337 quinquies c.c., qualora le parti siano assistite da un avvocato, non essendo possibile la cd "udienza da remoto" in quanto si vanificherebbe il distanziamento sociale imposto dalla normativa vigente, dovendo le parti recarsi presso lo studio del difensore, i difensori depositeranno nel fascicolo telematico il giorno prima dell'udienza cd "virtuale" (che rappresenterà solo il termine dal quale potranno essere emessi i provvedimenti giudiziali) una dichiarazione sottoscritta dalle parti (e loro eventualmente trasmessa dalla parte anche per posta ordinaria, via mail e/o pec) nella quale manifesteranno la rinuncia alla sospensione con esplicita dichiarazione che *"la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti"*, la rinuncia a comparire e la conferma integrale delle condizioni di cui al ricorso presentato o quelle diverse che avranno cura di depositare (in quest'ultimo caso anche nelle ipotesi di consensualizzazione, prima dell'udienza, di separazioni o divorzi iniziati come giudiziali) unitamente alla predetta dichiarazione, sottoscritte dalle parti, ribadendo la volontà di non volersi riconciliare. Il Giudice redigerà a questo punto un verbale d'udienza "figurata" (verbale che costituisce un accorgimento tecnico, allo stato necessario per agevolare lo scarico dei fascicoli alla Cancelleria, in attesa di un'eventuale evoluzione dell'applicativo) nel quale darà atto, in assenza delle parti, dell'avvenuto deposito delle note di trattazione scritta. Emetterà dunque successivamente Decreto di omologa, nel caso di separazione consensuale o consensualizzata in corso di causa, o Sentenza, nel caso di divorzio congiunto, od il Decreto collegiale, nelle altre ipotesi, previa trasmissione telematica per il parere al P.M.;
- d) Nel caso in cui, nella procedura di separazione o divorzio giudiziali, sia già avvenuta la comparizione personale dei coniugi e siano stati assunti i provvedimenti provvisori

ed urgenti, ed in corso di causa le parti abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e del divorzio, le parti stesse potranno depositare istanza congiunta di fissazione dell'udienza virtuale per la consensualizzazione. In tal caso si procederà come prevista alla precitata lett. c)

Le parti, vista la particolarità ed eccezionalità, si riservano rivedere il presente protocollo, per apportare eventuali modifiche e/od integrazioni, dopo lo svolgimento delle prime udienze.

Verbania,

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Il Presidente del Tribunale

Avv. Marco Marchioni

Dr. Luigi Maria Montefusco

